REGOLAMENTO (CE) N. 45/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2], in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nell'aprile 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea per i tessuti poliefinici (EATP) (in seguito denominata il «denunziante»), per conto degli otto produttori comunitari che assertivamente effettuavano una proporzione maggiorata della produzione complessiva dei prodotti in questione nella Comunità.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario dei paesi suddetti e del conseguente grave prediudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Numerosi produttori ed esportatori dei paesi interessati e gli importatori hanno comunicato osservazioni scritte. L'Associazione europea per il commercio della iuta, la Zakkencentrale BV e la Thai Plastic Industries Association hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da cinque produttori comunitari denunzianti, sette produttori indiani, nove produttori indonesiani, sei produttori thailandesi e tre importatori nella Comunità.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle decisioni preliminari ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *produttori comunitari denunzianti*

— Condepols SA, Valencia (Spagna)
— Cotesi, Carvalhos (Portogallo)
— Saint Frères Emballage SA, Parigi (Francia)
— Sintéticas del Sur SA, Ubeda (Spagna)
— Thrace Plastics Co. SA, Atene (Grecia);

b) *produttori indiani*

— Buildmet Private Ltd, Bangalore
— Gilt Pak, Indore
— Kanpur Plastipack, Kanpur
— Neo Sack Ltd, Indore
— Polyspin Export Ltd, Rajapalayam
— Polyspin Private Ltd, Rajapalayam
— Shankar Packaging Ltd, Bombay;

c) *produttori indonesiani*

— P.T. Budi Indoplast Indah, Jakarta
— P.T. Hardo Soloplast, Solo
— P.T. Kemilau Indah Permana Ltd, Solo
— P.T. Poliplas Indah Sejahtera, Semarang
— P.T. Simoplas, Semarang;

d) *produttori thailandesi*

— Bangkok Polysack Co. Ltd, Bangkok
— CP Poly-Industry Public Co. Ltd, Bangkok
— Laemthong Industry Co. Ltd, Bangkok
— Pacific Polysack Co. Ltd, Bangkok
— Thai Coating Industrial Public Co. Ltd, Bangkok
— Thai Plastic Products Co. Ltd, Bangkok.

(5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU n. C 92 del 13. 4. 1995, pag. 3.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto

(6) I prodotti in esame sono i sacchi e i sacchetti da imballaggio, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m². I prodotti corrispodenti a tale descrizione rientrano nei codici NC 6305 32 81 e 6305 33 91 [1].

(7) I sacchi e sacchetti ottenuti dal polietilene o dal polipropilene, pur essendo disponibili in numerosi tipi diversi, hanno tutti caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche molto simili. I sacchi e i sacchetti sono utilizzati, tra l'altro, per l'imballaggio di prodotti industriali e agricoli. Poiché le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le applicazioni dei prodotti in questione sono simili, è stato considerato che ai fini del presente regolamento devono essere presi in considerazione tutti i sacchi e sacchetti di cui ai codici NC 6305 32 81 e 6305 33 91.

(8) È stato affermato che un tipo specifico di prodotto denominato «a trama rada» dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione del procedimento, per i seguenti motivi:

— questo tipo di prodotto presenta caratteristiche fisiche, in particolare la trama rada, che lo rendono inadatto all'utilizzazione per l'imballaggio delle merci citate nella denuncia e

— il prezzo al chilogrammo del tipo in questione è più elevato di quello degli altri sacchi e sacchetti soggetti al procedimento.

(9) Riguardo alla prima argomentazione è stato stabilito che questi tipi di sacchetti potevano essere utilizzati unicamente per l'imballaggio e il trasporto di merci di dimensioni relativamente grandi, come ortaggi e bulbi. Va tuttavia rilevato che i sacchetti a trama rada hanno gli stessi impieghi degli altri tipi di sacchetti, essendo utilizzati per l'imballaggio e il trasporto di merci. A questo proposito occorre inoltre osservare che l'elenco dei prodotti citati nella denuncia per il cui imballaggio e trasporto si potevano utilizzare i sacchi e sacchetti in questione non era assolutamente esaustivo.

(10) Riguardo alla seconda argomentazione, va osservato che il prezzo al chilogrammo dei sacchetti a trama rada è effettivamente superiore a quello applicato per gli altri tipi di sacchetti. Questa differenza non significa tuttavia che l'imballaggio di merci in sacchetti a trama rada sia più caro dell'imballaggio in altri tipi di sacchetti. Al contrario, i sacchetti a trama rada sono venduti a prezzi unitari sensibilmente inferiori ai prezzi di altri tipi di sacchi e sacchetti e quindi rappresentano una valida alternativa per l'imballaggio di merci rispetto ad altri tipi del prodotto in questione.

I sacchetti a trama rada sono stati inoltre prodotti con le stesse materie prime di altri tipi di sacchi e sacchetti e hanno le stesse caratteristiche fisiche.

(11) Alla luce di quanto precede è stato concluso che i sacchetti a trama larga sono intercambiabili con altri tipi di sacchi e sacchetti soggetti al procedimento e rientrano quindi nel campo di applicazione dell'inchiesta.

2. Prodotto simile

(12) Dall'inchiesta è emerso che le carateristiche dei sacchi e sacchetti venduti sui mercati interni dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia erano simili a quelle dei prodotti esportati da questi paesi nella Comunità. Analogamente, i tipi di sacchi e sacchetti fabbricati nella Comunità e quelli esportati nella Comunità dai paesi suddetti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e sono in concorrenza tra loro.

(13) È stato pertanto concluso che i sacchi e sacchetti prodotti e venduti nei tre paesi in questione sono simili a quelli esportati da questi paesi nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento di base»). La stessa conclusione vale per i prodotti originari dei tre paesi in questione rispetto a quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria.

C. DUMPING

I. Valore normale

1. India

(14) È stato accertato che cinque società indiane avevano volumi complessivi rappresentativi di vendite sul mercato interno, in conformtià dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4 del regolamento di base, ovvero che le vendite complessive sul mercato interno costituivano almeno il 5 % del volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi delle vendite sul mercato interno eseguite nel corso di normali operazioni commerciali oppure, quando le vendite interne di un determinato prodotto non erano rappresentative, vale a dire quando non raggiungevano la soglia del 5 %, in base alla media ponderata dei prezzi franco fabbrica applicati dagli altri produttori del paese in questione per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente eseguite nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento di base.

[1] Il procedimento è stato aperto nei confronti dei prodotti che rientrano nel codice NC 6305 31 91. Successivamente il codice NC per il prodotto in questione è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1). Il prodotto per il quale è stato aperto il procedimento rientra ora nei codici NC 6305 32 81 e 6305 33 91.

Il fatto che le vendite sul mercato interno fossero eseguite o no nel corso di normali operazioni commerciali è stato determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Quando, per ciascun tipo di prodotto, la media ponderata del prezzo di vendita era uguale o superiore alla media ponderata del costo unitario e quando il volume delle vendite a prezzi inferiori al costo unitario era inferiore al 20 % delle vendite utilizzate per la determinazione del valore normale, è stato considerato che tutte le vendite interne fossero eseguite nel corso di normali operazioni commerciali e il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne del tipo di prodotto corrispondente.

Quando, per tipo di prodotto, la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore alla media ponderata del costo unitario e quando il volume delle transazioni in perdita era pari o superiore al 20 % delle vendite utilizzate per la determinazione del valore normale, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite remunerative sul mercato interno.

(15) È stato accertato che due società indiane non avevano un volume rappresentativo di vendite sul mercato interno. Poiché una società ha esportato nella Comunità un tipo di prodotto in questione che non era venduto sul mercato interno da altri produttori indiani che hanno collaborato, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, ovvero in funzione di tutti i costi di produzione sostenuti dalla società per il prodotto in questione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. L'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti è stato stabilito in base alle vendite sul mercato interno di tutti i tipi di prodotto simile eseguite nel corso di normali operazioni commerciali dagli altri produttori indiani che hanno collaborato.

Per l'altro produttore, che non aveva un volume rappresentativo di vendite sul mercato interno e che ha esportato tipi di prodotto venduti da altri produttori del paese in questione, il valore normale è stato calcolato, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base, in funzione della media ponderata dei prezzi franco fabbrica applicati dagli altri produttori indiani per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

2. Indonesia

(16) In considerazione del numero elevato di esportatori indonesiani, è stato deciso, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base, di limitare l'inchiesta al massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A tal fine sono state selezionate cinque società che rappresentavano l'88 % del volume complessivo delle esportazioni indonesiane nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Il campione è stato selezionato previa consultazione e con il consenso delle nove società indonesiane che hanno cooperato nel presente procedimento antidumping.

(17) Un produttore indonesiano selezionato nel campione ha presentato dati relativi alle vendite sul mercato interno che, come è stato accertato nella visita di verifica, non erano verificabili in quanto la società non ha potuto presentare alla Commissione prove sufficienti per dimostrare che tali vendite erano state fatte ad acquirenti indipendenti. Di conseguenza, il valore normale non è stato determinato in base alle vendite sul mercato interno. La società non ha inoltre presentato elementi di prova attinenti ai quantitativi prodotti e quindi ai costi di produzione. A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, è stato pertanto concluso che il valore normale relativo a questa società doveva essere stabilito in funzione dei dati disponibili, nella fattispecie, della media ponderata dei valori normali stabiliti per gli altri quattro produttori indonesiani.

(18) Ai fini della determinazione del valore normale per gli altri quattro produttori indonesiani selezionati nel campione, è stato stabilito per il volume complessivo delle vendite sul mercato interno e i volumi delle vendite di ciascun tipo di prodotto erano rappresentativi, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4 del regolamento di base. Il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi delle vendite realizzate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, secondo quanto esposto nel considerando 14.

3. Thailandia

(19) È stato riscontrato che tutte le società thailandesi che hanno collaborato avevano volumi di vendite rappresentative sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4 del regolamento di base. Il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi delle vendite sul mercato interno eseguite nel corso di normali operazioni commerciali oppure, quando le vendite interne di un determinato prodotto non erano rappresentative, in base alla media ponderata dei prezzi franco fabbrica applicati dagli altri produttori del paese in questione per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente, eseguite nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento di base.

II. Prezzo all'esportazione

(20) Poiché tutti gli esportatori di ciascun paese interessato, che hanno cooperato, hanno effettuato vendite all'esportazione direttamente ad importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da tali importatori indipendenti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

III. Confronto

(21) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base per due società thailandesi, tutte le società indonesiane inserite nel campione e tutte le società indiane, la media ponderata dal valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale, ovvero a livello franco fabbrica.

(22) Per gli altri quattro esportatori thailandesi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con il prezzo all'esportazione in base alle singole transazioni, poiché è stato riscontrato che l'andamento dei prezzi all'esportazione era sensibilmente diverso in relazione a differenti acquirenti e periodi e che il metodo impiegato nel considerando 21 non sarebbe stato adatto ai fini della corretta valutazione delle pratiche di dumping.

(23) Ai fini di un equo confronto sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto è stato affermato e dimostrato, influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Questi adeguamenti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, sono stati applicati per differenze relative a caratteristiche fisiche, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, costo dei crediti, imposte indirette, oneri all'importazione e commissioni.

(24) Non è stato possibile accogliere interamente alcuna domanda relativa ad adeguamenti per oneri all'importazione. Le domande sono state interamente o parzialmente respinte in quanto è stato riscontrato che il prodotto simile e i materiali in esso fisicamente incorporati venduti dagli esportatori sui mercati interni e destinati al consumo nei paesi esportatori non erano soggetti ad oneri all'importazione. In tali circostanze non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base.

IV. Margine di dumping

I. India

(25) Nei confronti del produttore indiano Neo Sack Ltd non è stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping.

(26) Dal confronto è invece emersa l'esistenza di pratiche di dumping riguardo agli altri produttori indiani che hanno collaborato.

(27) È stato inoltre stabilito che le società Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd avevano quattro direttori in comune. Ciascun direttore e una terza società avevano inoltre una partecipazione azionaria nelle due società. Le due società utilizzavano in comune anche alcuni impianti. La Polyspin Private Ltd ha inoltre una partecipazione azionaria nella Polyspin Export Ltd. Dati gli stretti rapporti esistenti tra le due società, la determinazione di due margini di dumping diversi offrirebbe la possibilità di eludere le misure antidumping, dato che le esportazioni nella Comunità potrebbero essere effettuate attraverso la società soggetta al dazio antidumping inferiore. È stato pertanto concluso che doveva essere determinato un unico margine di dumping, in base alla media ponderata dei margini di dumping accertati per le due società in questione.

(28) La media ponderata dei margini di dumping stabilita a titolo provvisorio per i produttori indiani che hanno collaborato, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

— Neo Sack	0 %
— Buildmet Private Ltd	26,8 %
— Gilt Pack	3,2 %
— Kanpur Plastipack	10,9 %
— Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd	22,0 %
— Shankar Packaging Ltd	20,4 %.

(29) Nei confronti dei produttori/esportatori indiani che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

Dal confronto tra i dati relativi al volume delle esportazioni nella Comunità comunicati dai produttori ed esportatori indiani che hanno collaborato e le statistiche Eurostat è emerso che (a differenza dell'Indonesia e della Thailandia) la percentuale di società che non hanno collaborato era molto elevata.

Riguardo ai prezzi delle esportazioni, va ricordato che le sole informazioni disponibili provenivano dai dati Eurostat. Tali dati non distinguevano tuttavia i diversi tipi dei prodotti in questione originari dell'India ed esportati nella Comunità dato che, per il periodo dell'inchiesta, tutti i tipi rientravano in un unico codice NC. Le cifre Eurostat indicavano una media ponderata dei prezzi all'esportazione nettamente inferiore alla media ponderata dei prezzi all'esportazione stabilita per i produttori che hanno collaborato. Questo elemento indica chiaramente che i margini di dumping dei produttori che non hanno collaborato erano superiori a quelli accertati per i produttori che hanno collaborato.

È stato pertanto considerato che i dati disponibili più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta e di conseguenza la media ponderata più elevata dei margini di dumping, stabilita per i singoli tipi di prodotto, è stata considerata la più adatta nei confronti delle parti in questione.

È stato inoltre considerato necessario applicare questo metodo per evitare di premiare la omessa collaborazione e di creare condizioni favorevoli all'elusione.

Il margine di dumping determinato a titolo provvisorio per gli esportatori indiani che non hanno collaborato al presente procedimento, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è del 47,2 %.

2. Indonesia

(30) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario dell'Indonesia.

(31) La media ponderata dei margini di dumping stabilita a titolo provvisorio per ciascun produttore indonesiano inserito nel campione ed espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria è la seguente:

— P.T. Budi Indoplast Indah	74,3 %
— P.T. Hardo Soloplast	28,4 %
— P.T. Kemilau Indah Permana Ltd	31,0 %
— P.T. Poliplas Indah Sejahtera	38,0 %
— P.T. Simoplas	23,5 %.

(32) Il margine di dumping relativo agli esportatori che hanno cooperato nel procedimento, ma che non sono stati inseriti nel campione è stato stabilito a titolo provvisorio al livello della media ponderata dei margini di dumping stabiliti per le società P.T. Hardo Soloplast, P.T. Kemilau Indah Permana Ltd, P.T. Poliplas Indah Sejahtera e P.T. Simoplas; espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, tale margine è pari al 28,3 %. In conformità dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, il margine di dumping stabilito per la società P.T. Budi Indoplast Indah non è stato preso in considerazione poiché, come precisato al considerando 17, questa società non ha comunicato le informazioni necessarie durante la visita di verifica.

(33) Nei confronti dei produttori/esportatori o esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

Poiché dal confronto tra i dati sulle esportazioni della Comunità comunicati da tutti i produttori/esportatori indonesiani che hanno collaborato e le statistiche Eurostat risultava un elevato livello di cooperazione, corrispondente a quasi tutte le esportazioni, la Commissione ha stabilito che i dati disponibili più attendibili erano quelli accertati nell'inchiesta. Dato che, inoltre, non vi era motivo per ritenere che i produttori/esportatori che non hanno collaborato avessero fatto ricorso a pratiche di dumping in misura inferiore al livello massimo riscontrato, il margine di dumping più elevato determinato per un produttore inserito nel campione è stato ritenuto il più adatto per i produttori/esportatori in questione. Il margine di dumping relativo ai produttori ed esportatori indonesiani che non hanno collaborato è stato quindi fissato al 74,3 %, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria.

È stato inoltre considerato necessario applicare questo metodo per evitare di premiare la omessa collaborazione e di creare condizioni favorevoli all'elusione.

3. Thailandia

(34) Per quanto riguarda tutti i produttori thailandesi che hanno collaborato, dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario della Thailandia.

(35) La media ponderata dei margini di dumping stabilità a titolo provvisorio per i produttori thailandesi che hanno collaborato, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

— Bangkok Polysack Co. Ltd	13,8 %
— CP Poly-Industry Public Co. Ltd	63,9 %
— Laemthong Industry Co. Ltd	83,4 %
— Pacific Polysack Co. Ltd	94,9 %
— Thai Coating Industrial Public Co. Ltd	29,1 %
— Thai Plastic Products Co. Ltd	15,8 %.

(36) Nei confronti dei produttori/esportatori o esportatori thailandesi che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

Poiché dal confronto tra i dati sulle esportazioni nella Comunità comunicati da tutti i produttori/esportatori thailandesi che hanno collaborato e le statistiche Eurostat risultava un elevato livello di cooperazione, corrispondente a quasi tutte le esportazioni, la Commissione ha stabilito che i dati disponibili più attendibili erano quelli accertati nell'inchiesta. Dato che, inoltre, non vi era motivo per ritenere che i produttori/esportatori che non

hanno collaborato avessero fatto ricorso a pratiche di dumping in misura inferiore al livello massimo riscontrato, il margine di dumping più elevato determinato per un produttore che ha collaborato è stato ritenuto il più adatto per i produttori/esportatori in questione. Il margine di dumping relativo ai produttori ed esportatori thailandesi che non hanno collaborato è stato quindi fissato al 94,9 %, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria.

È stato inoltre considerato necessario applicare questo metodo per evitare di premiare la omessa collaborazione e di creare condizioni favorevoli all'elusione.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(37) La Commissione ha esaminato se il denunziante rappresentasse una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto in questione e ha concluso che i produttori denunzianti, che hanno collaborato con la Commissione nel periodo dell'inchiesta, hanno realizzato una proporzione maggioritaria (pari al 75 %) della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile in tale periodo. Nella parte restante del presente regolamento, per industria comunitaria si intende unicamente il complesso dei produttori comunitari denunzianti che fabbricano i prodotti in questione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Valutazione cumulativa delle importazioni

(38) La Commissione ha esaminato se le importazioni di sacchi e sacchetti originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia potevano essere valutate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

(39) A questo proposito la Commissione ha esaminato tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, che devono essere soddisfatti per giustificare la valutazione cumulativa delle importazioni dai tre paesi interessati. Sono state elaborate le seguenti conclusioni:

— il margine di dumping relativo a ciascun paese, come risulta dai considerandi da 25 a 36, era superiore a quello minimo;

— il volume delle importazioni da ciascun paese non era trascurabile, come risulta dal considerando 41;

— la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni era opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e il prodotto simile comunitario: gli esportatori dei paesi interessati hanno utilizzato gli stessi canali di vendita e hanno applicato la stessa politica di prezzi bassi, con un livello elevato di sottoquotazione (cfr. considerando 45).

Poiché tutti i criteri erano soddisfatti, è stato concluso che vi erano motivi sufficienti per il cumulo delle importazioni dai paesi interessati.

2. Consumo nella Comunità

(40) Il consumo nella Comunità è passato da circa 43 000 tonnellate nel 1992 a circa 47 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 9 % circa.

3. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(41) Il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è costantemente aumentato tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, passando approssimativamente da 2 000 tonnellate a 7 650 tonnellate per le importazioni dall'India, da 7 200 tonnellate a 8 150 tonnellate per le importazioni dall'Indonesia e da 3 800 tonnellate a 4 900 tonnellate per le importazioni dalla Thailandia.

Il volume complessivo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è passato da 13 000 tonnellate circa nel 1992 a circa 20 700 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un aumento approssimativo del 59 %.

(42) La quota di mercato complessiva dei paesi interessati è aumentata dal 30,2 % nel 1992 al 44 % nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo la quota di mercato di ciascun paese è aumentata dal 4,6 % al 16,3 % per l'India, dal 16,8 % al 17,3 % per l'Indonesia e dall'8,7 % al 10,4 % per la Thailandia.

4. Sottoquotazione dei prezzi

(43) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, è stato esaminato ciascun tipo di prodotto. Per ciascun tipo, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita degli esportatori e dell'industria comunitaria, al netto di tutte le riduzioni e delle imposte, calcolati in base alle vendite al primo importatore o acquirente indipendente e debitamente adeguati per tener conto delle differenze inerenti allo stadio commerciale. Il prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria è stato ponderato rispetto al volume di vendite di ciascun tipo di prodotto ed è stato quindi confrontato con le cifre corrispondenti di ciascun esportatore interessato.

(44) Per tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, sono stati applicati adeguamenti in base alle differenze tra i costi di produzione. Per arrivare ad uno stadio commerciale comparabile con le vendite dei prodotti simili dell'industria comunitaria, i prezzi all'importazione dei prodotti originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia sono stati adeguati per tener conto del margine dell'importatore, comprendente dazi doganali, movimentazione, finanziamento, magazzinaggio, spese generali e amministrative e un margine di profitto (5 %). Questi margini sono stati determinati in base alle informazioni pertinenti ricevute dagli importatori nel corso dell'inchiesta.

(45) I margini di sottoquotazione così calcolati, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria erano compresi tra il 19,7 % e il 33,1 % per l'India, il 34,6 % e il 52,2 % per l'Indonesia e tra il 31,7 % e il 47,3 % per la Thailandia.

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione*

(46) Il volume della produzione dell'industria comunitaria è costantemente diminuito, passando da 9 976 tonnellate nel 1992 a 9 065 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una flessione del 9,1 %. Analogamente all'andamento della produzione, nello stesso periodo il coefficiente di utilizzazione degli impianti è sceso del 7,6 %, passando dal 55,5 % al 51,3 %.

b) *Volume delle vendite e quote di mercato*

(47) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono scese approssimativamente da 10 100 tonnellate nel 1992 a 9 800 tonnellate nel periodo d'inchiesta, con una diminuzione del 2,3 %. Nonostante l'aumento del 9 % circa del consumo nella Comunità, nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 10,4 %, passando dal 23,4 % al 21 %.

c) *Prezzi*

(48) La media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è scesa del 3,9 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

d) *Redditività*

(49) A causa del calo delle vendite del prodotto in questione e della depressione dei prezzi sul mercato comunitario, nel periodo in esame l'industria comunitaria ha subito perdite finanziarie (pari allo 0,14 % nel 1992 e allo 0,55 % nel periodo dell'inchiesta, con un livello massimo dell'1,79 % nel 1993).

e) *Investimenti*

(50) Le perdite finanziarie hanno impedito all'industria comunitaria di realizzare gli investimenti necessari per aumentare la produttività. Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta gli investimenti sono diminuiti del 53,8 %.

f) *Occupazione*

(51) Nel periodo in esame il numero di persone occupate nella produzione del prodotto in questione è costantemente diminuito, con una flessione del 16,9 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

g) *Conclusione*

(52) La Commissione ha stabilito che diversi indicatori della situazione dell'industria comunitaria, quali produzione, utilizzazione degli impianti, quota di mercato, redditività, investimenti e occupazione hanno avuto una tendenza negativa e ha concluso a titolo provvisorio che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(53) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in quale misura il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dal volume e dal livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia. La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori avessero causato il pregiudizio oppure se vi avessero contribuito, per evitare che il pregiudizio dovuto ad altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping in questione. Sono stati quindi presi in considerazione altri falttori quali l'andamento del consumo, la concorrenza da parte dei produttori comunitari che non hanno collaborato, le importazioni provenienti da paesi non soggetti all'inchiesta, le esportazioni dell'industria comunitaria e le condizioni economiche e tecnologiche.

Impatto delle importazioni oggetto di dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia

(54) Secondo le informazioni disponibili, è stato concluso che i produttori dell'industria comunitaria e quelli importati dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia erano in concorrenza diretta tra loro sul mercato comunitario in base ai prezzi. Sul piano della qualità non esistono infatti differenze significative tra i prodotti importati e quelli fabbricati nella Comunità. I prodotti sono destinati agli stessi acquirenti, utenti finali o agenti (distributori) e sono commercializzati attraverso canali di vendita simili in tutto il mercato comunitario. Data la trasparenza del mercato, la presenza di importazioni a basso prezzo ha avuto un'incidenza diretta sulla situazione dell'industria comunitaria.

(55) Per valutare l'incidenza delle importazioni dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia, va rilevato che il volume di tali importazioni è costantemente aumentato, con un incremento superiore al 58 % nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato di queste importazioni è aumentata del 46 %, mentre nello stesso periodo il prezzo medio di rivendita è sceso del 3,3 %. Queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping, ad un livello eccessivamente basso ed inferiore a quello dei prezzi dell'industria comunitaria.

Nello stesso periodo, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata e, in particolare, la quota di mercato è scesa del 10,4 % e i prezzi medi di rivendita sono diminuiti del 3,6 %. Appare quindi evidente che l'aumento del volume delle importazioni coincide con le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria.

(56) Secondo l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria interessata deve comprendere anche l'entità dei margini di dumping effettivi accertati per gli esportatori interessati. Nella presente inchiesta i margini di dumping medi sono compresi tra il 47 % e il 94 %.

(57) A questo proposito va inoltre osservato che, dopo l'istituzione delle misure antidumping nei confronti della Repubblica popolare cinese con il regolamento (CEE) n. 3308/90 del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2346/93 [2], l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente degli effetti di tali misure, in quanto il calo delle importazioni dalla Cina è stato immediatamente compensato da un aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia. Queste importazioni nella Comunità sono effettuate attraverso gli stessi canali di vendite delle importazioni cinesi e dagli stessi operatori commerciali.

Effetti di altri fattori

Andamento del consumo

(58) Come risulta dal considerando 40, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il consumo comunitario è aumentato dal 9 % circa, mentre tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta l'aumento è stato del 23 %. Le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria non sono quindi dovute all'andamento della domanda del prodotto in questione. Al contrario, nonostante l'espansione del mercato, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa del 10 %.

Altri produttori comunitari

(59) Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato degli altri produttori comunitari che non hanno partecipato al procedimento era stimata al 6 % circa del mercato comunitario complessivo. Non sono disponibili informazioni dalle quali risulti che il comportamento di questi produttori abbia provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria denunziante, né sono stati presentati elementi di prova per dimostrare che la situazione economica di questi produttori fosse diversa da quella dell'industria comunitaria.

Inoltre, in base alle osservazioni individuali, la maggior parte degli altri produttori comunitari aveva apparentemente le stesse difficoltà dei produttori denunzianti.

Altre importazioni nella Comunità

(60) Le altre importazioni nella Comunità erano originarie principalmente della Bulgaria, della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, della Costa d'Avorio, della Slovenia e della Turchia.

Il volume delle importazioni e la quota di mercato di tutti gli altri paesi, esclusa la Repubblica popolare cinese, sono rimasti stabili in tutto il periodo dell'inchiesta. Il livello dei prezzi non era tale da contribuire sostanzialmente al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, è stato stabilito che la quota di mercato delle importazioni da tale paese era sensibilmente diminuita tra il 1992 e il 1994. Tuttavia, come già si è detto, nel 1990 il Consiglio aveva stabilito che queste importazioni erano oggetto di dumping e che avevano causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza, il cui esito non è ancora noto. Anche se fosse stabilito che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno causato pregiudizio all'industria comunitaria, rimane comunque impregiudicato il fatto che le importazioni oggetto di dumping di cui al presente procedimento, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave.

Esportazioni dell'industria comunitaria

(61) Le esportazioni dell'industria comunitaria hanno sempre rappresentato una parte marginale delle vendite complessive dell'industria comunitaria. Le esportazioni nei paesi non membri della Comunità nel 1992 rappresentavano il 6,5 % circa e nel 1994 il 4 % delle vendite del prodotto in questione. In termini assoluti, le vendite all'esportazione dell'industria comunitaria tra il 1992 e il 1994 sono diminuite da 732 tonnellate a 384 tonnellate, principalmente a causa del calo delle esportazioni di un prodotto comunitario.

Il calo relativo delle vendite per l'esportazione (−348 tonnellate) deve essere valutato alla luce del calo della produzione (−912 tonnellate) e della perdita della quota di mercato espressa in tonnellate (−1 240 tonnellate), subiti dall'industria comunitaria.

Da quanto precede si deduce che le eventuali variazioni delle esportazioni dell'industria comunitaria non possono aver avuto effetti significativi sul pregiudizio subito, in particolare in termini di utilizzazione degli impianti e di occupazione.

[1] GU n. L 318 del 17. 11. 1990, pag. 2.
[2] GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 1.

Situazione economica generale

(62) La Commissione riconosce che la recessione generale nella Comunità ha provocato anche una contrazione del mercato nel settore delle materie plastiche, principalmente nel 1993. Gli effetti della contrazione erano tuttavia praticamente scomparsi nel periodo dell'inchiesta. Nel 1994, infatti, il mercato ha avuto una netta ripresa rispetto al 1993, con un generale aumento dei prezzi di vendita e un'espansione del consumo dei prezzi di vendita e un'espansione del consumo del 25 %.

(63) Ai fini di una valutazione per quanto possibile separata dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha analizzato e confrontato le relative prestazioni dei produttori comunitari e degli esportatori dei tre paesi soggetti all'inchiesta in termini di quota di mercato e di prezzi medi di rivendita durante la fase discendente (1992-1993) e nel periodo di ripresa (1993-1994).

(64) Tra il 1992 e il periodo di contrazione del mercato (1993), mentre il consumo è sceso del 10 %, la quota di mercato dell'industria comunitaria è lievemente aumentata di 1,3 punti percentuali. Nello stesso periodo i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono scesi in media del 7,7 %. Per quanto riguarda gli esportatori interessati, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, già ad un livello molto basso, sono diminuiti dell'1,7 % e, nonostante la contrazione del mercato, la quota di mercato di tali importazioni è aumentata di 6,4 punti percentuali. Da questa analisi emerge che, nonostante gli effetti negativi della contrazione del mercato, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata, mentre l'industria comunitaria ha potuto soltanto mantenere la sua posizione e ha subito considerevoli perdite finanziarie, a causa del livello eccessivamente basso dei prezzi.

(65) Nel 1994, nonostante la ripresa generale, il miglioramento della situazione dell'industria comunitaria è stato gravemente ostacolato dal brusco aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping (+55 %) e dal livello dei prezzi applicati dagli esportatori soggetti all'inchiesta. Nel 1994, nonostante l'aumento della domanda nel mercato comunitario (+25 %), la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 4 punti percentuali, mentre la quota di mercato degli esportatori indiani, indonesiani e thailandesi è aumentata di 9 punti percentuali.

(66) Inoltre, in termini assoluti, nel 1994, rispetto al 1993, l'aumento del consumo era approssimativamente di 9 000 tonnellate. Le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate di 424 tonnellate, mentre quelle degli esportatori soggetti all'inchiesta sono aumentate di 7 800 tonnellate. Gli esportatori sono stati quindi i principali beneficiari dell'espansione del mercato nel 1994.

(67) Nella fase di ripresa, nel 1994, i prezzi medi di rivendita dei produttori comunitari sono aumentati del 4,4 % rispetto al 1993, rimanendo tuttavia inferiori del 3,5 % al livello del 1992. Nel Frattempo i prezzi applicati dagli esportatori soggetti alla presente inchiesta sono diminuiti del 4,3 %, con le conseguenze descritte a proposito dell'accertamento del pregiudizio.

(68) Alla luce di quanto precede, appare evidente che la quota di mercato delle importazioni oggetto dell'inchiesta è aumentata a causa del basso livello dei prezzi. L'aumento della quota di mercato è avvenuto a detrimento dell'industria comunitaria, che ha subito gravi perdite finanziarie.

La Commissione ha quindi concluso che, anche se la contrazione del mercato ha avuto un impatto negativo generalizzato, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, in termini di volume e di prezzi, hanno gravemente danneggiato la situazione dell'industria comunitaria.

Tecnologia e investimenti

(69) Alcuni esportatori hanno affermato che le difficoltà dell'industria comunitaria erano dovute, tra l'altro, alla situazione della tecnologia. È stato sostenuto che la riluttanza dell'industria comunitaria ad intraprendere investimenti in nuove tecnologie e nell'ampliamento della capacità ha indubbiamente contribuito all'eventuale pregiudizio da essa subito.

(70) La Commissione ha stabilito che gli investimenti dell'industria comunitaria sono scesi di oltre il 53 % nel periodo dell'inchiesta. Dall'analisi della situazione è tuttavia emerso che il calo degli investimenti non era dovuto alla riluttanza dell'industria comunitaria, bensì alla necessità di tenere sotto controllo i costi a causa delle perdite finanziarie subite sulle vendite del prodotto in questione. Le difficoltà finanziarie erano dovute alla situazione del mercato, determinata dal basso livello dei prezzi di rivendita e dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping.

Conclusioni sul nesso di causalità

(71) Dato che i sacchi e i sacchetti in questione sono prodotti tecnicamente semplici e offerti nella Comunità attraverso canali di vendita simili e data la trasparenza del mercato, la Commissione ritiene che le importazioni a basso prezzo abbiano avuto un sostanziale impatto negativo sull'industria comunitaria.

(72) Per tutti i motivi suesposti, benché la Commissione riconosca che le difficoltà dell'industria comunitaria non sono state provocate unicamente dalle importazioni di sacchi e sacchetti originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia, si deve conludere che gli effetti dei prezzi e del volume delle importazioni oggetto di dumping da questi tre paesi, considerati isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

Osservazioni generali

(73) Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere che l'applicazione di misure non era nell'interesse della Comunità.

A tal fine, la Commissione ha esaminato l'incidenza di eventuali misure e le conseguenze della mancata istituzione di misure per tutte le parti interessate dal procedimento, tenendo conto anche della situazione della concorrenza e del principio del trattamento non discriminatorio delle importazioni oggetto di dumping.

Conseguenze per l'industria comunitaria

(74) Ai fini dell'esame dell'interesse della Comunità, occorre prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping causa del pregiudizio e di ripristinare effettive condizioni di concorrenza. La Commissione ha stabilito che dal 1992 in poi l'industria comunitaria ha avviato piani di razionalizzazione della produzione, con l'obiettivo di rimanere competitiva e di salvaguardare la quota di mercato. Appare quindi evidente che l'industria non intende abbandonare questo settore di produzione per il quale esiste una domanda.

(75) L'industria comunitaria non può tuttavia continuare a sostenere questa difficile situazione ad ogni costo. A causa degli elevati quantitativi di importazioni a basso prezzo, la situazione economica dell'industria comunitaria si è sensibilmente deteriorata a partire dal 1992, come risulta evidente dalle perdite finanziarie subite.

(76) Riguardo all'esame dell'interesse della Comunità e dell'impatto sull'industria comunitaria, la Commissione deve prendere in considerazione le probabili conseguenze qualora le importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati dovessero continuare. I fatti stabiliti nell'inchiesta indicano che in tali circostanze gli effetti negativi colpirebbero direttamente l'industria comunitaria, in particolare sul piano degli investimenti e dell'occupazione, che già hanno subito un calo rispettivamente del 53 % e del 16 % e danneggerebbero indirettamente i suoi fornitori.

(77) Poiché la principale difficoltà dell'industria comunitaria proviene dalle perdite sulle vendite del prodotto in questione e poiché un semplice aumento del volume delle vendite non sarebbe sufficiente per compensare il pregiudizio, le misure sarebbero efficaci unicamente se provocassero un aumento dei prezzi sul mercato comunitario.

La futura tendenza dei prezzi e l'utile sulle vendite dei prodotti in questione non dipendono tuttavia unicamente dall'istituzione di misure antidumping, ma da numerosi altri fattori, quali i prezzi delle materie prime e gli sviluppi della concorrenza dopo l'istituzione delle misure proposte, che sono esaminati in seguito.

Impatto sulle industrie che utilizzano i prodotti

(78) Per valutare l'eventuale impatto dell'applicazione delle misure sulle industrie che utilizzano i prodotti, la Commissione ha esaminato le applicazioni potenziali dei sacchetti sul mercato comunitario. Dall'esame è risultato che i prodotti in oggetto sono utilizzati principalmente nel settore agricolo (per esempio per l'imballaggio di grano, orzo, zucchero ed altri prodotti agricoli e ortofrutticoli). I prodotti in oggetto sono inoltre utilizzati in misura significativa dalle industrie dell'imballaggio e dei prodotti chimici (principalmente per l'imballaggio dei fertilizzanti) e, in quantitativi inferiori, da altri settori industriali.

(79) L'istituzione delle misure sulle industrie che utilizzano i prodotti avrebbe come principale conseguenza l'eventuale aumento dei prezzi di rivendita dei prodotti e il conseguente aumento dei costi di produzione. In considerazione del fatto che quasi tutte le importazioni dai tre paesi interessati sono costituite da sacchi e sacchetti semplici, con un prezzo unitario particolarmente basso, la Commissione ritiene che l'aumento dei prezzi avrebbe effetti di portata limitata sull'industria utilizzatrice.

D'altra parte, poiché le importazioni oggetto di dumping hanno effetti diversi sulle varie categorie di prodotti simili e dato che i livelli dei dazi antidumping proposti presentano ampie variazioni, comprese tra 0 e 94,9 %, è molto difficile valutare l'incidenza di eventuali aumenti dei prezzi e le previsioni dell'impatto sugli utenti sono incerte.

(80) Alla luce di quanto precede e in considerazione del fatto che l'istituzione di misure favorirebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato comunitario, si può concludere che l'eventuale aumento dei prezzi non sarebbe eccessivamente sfavorevole per gli utenti comunitari in concorrenza tra loro o con imprese situate al di fuori della Comunità, poiché gli effetti sul costo di produzione delle industrie che utilizzano i prodotti sarebbe limitato.

Impatto sugli importatori

(81) Diversi importatori nella Comunità, situati principalmente negli Stati membri dove non esistono impianti di produzione di sacchetti, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Belgio e Italia, hanno presentato le loro osservazioni. Da queste osserva-

zioni è risultato che alcuni importatori fabbricano alcuni tipi di sacchetti e probabilmente costituiscono una parte rilevante dell'industria comunitaria non denunziante.

(82) Sono state addotte essenzialmente tre argomentazioni a sostegno della conclusione che l'istituzione delle misure sarebbe contraria all'interesse della Comunità. In primo luogo, poiché l'industria comunitaria non può soddisfare il fabbisogno dell'intero mercato comunitario, qualsiasi modifica della struttura dell'offerta del mercato attuale implica il rischio di una carenza generalizzata dell'offerta. In secondo luogo, qualsiasi misura avrebbe effetti negativi diretti sul prezzo dei sacchetti e quindi provocherebbe l'aumento dei costi e la riduzione del margine di profitto degli importatori, oltre a danneggiare le industrie utilizzatrici. La terza argomentazione sosteneva che un'eventuale azione volta a rafforzare la posizione dell'industria comunitaria potrebbe creare una situazione di posizione dominante sul mercato comunitario con effetti negativi sui prezzi. Gli importatori hanno sostenuto che questi effetti negativi, che colpiscono principalmente gli utilizzatori e gli importatori nella Comunità in termini di prezzi, carenza dell'offerta, condizioni della concorrenza e occupazione, sono contrari all'interesse della Comunità.

(83) La Commissione ammette che, in mancanza di misure volte a ripristinare condizioni di correttezza commerciale, alcuni importatori possano trarre vantaggio dall'acquisto di sacchetti a basso prezzo. Va tuttavia osservato che questa situazione, secondo quanto è esposto nei considerandi 78, 79 e 80, non sarebbe necessariamente vantaggiosa per l'industria utilizzatrice. La mancata istituzione di misure, inoltre, sarebbe pregiudizievole per le altre parti interessate nella Comunità e favorirebbe le importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario. Le altre argomentazioni sono esaminate qui di seguito.

Impatto sulle condizioni della concorrenza sul mercato comunitario

(84) Riguardo alla situazione della concorrenza sul mercato comunitario, le industrie utilizzatrici e gli altri operatori economici hanno sempre beneficiato della presenza di un numero elevato di fornitori concorrenti, poiché i produttori comunitari, anche utilizzando interamente la loro capacità di produzione, potevano soddisfare soltanto il 40 % della domanda sul mercato comunitario. Le importazioni dai paesi terzi saranno quindi sempre necessarie. Dopo l'istituzione delle misure antidumping, i produttori situati nei paesi interessati potranno promuovere le loro esportazioni nella Comunità a prezzi equi, mentre la Repubblica popolare cinese e altri paesi (Turchia, Bulgaria, Costa d'Avorio) potranno aumentare le loro esportazioni, stimolate da livelli di prezzi remunerativi, intensificando la concorrenza leale sul mercato comunitario. Riguardo all'abuso di posizione dominante, è stato concluso che, alla luce della concorrenza sul mercato comunitario, le affermazioni delle parti sono infondate.

Trattamento non discriminatorio delle importazioni oggetto di dumping

(85) Occorre inoltre ricordare che, ai fini della presente inchiesta, devono essere prese in considerazione le misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese. Nei confronti di queste misure è attualmente in corso un'inchiesta di riesame. A tutte le importazioni oggetto di dumping deve comunque essere applicato un trattamento non discriminatorio. Va inoltre rilevato che le importazioni oggetto di dumping oggetto dell'inchiesta hanno in gran parte sostituito le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese e sono state effettuate attraverso gli stessi canali di vendita.

Conclusione sull'interesse della Comunità

(86) In considerazione dei fatti e delle considerazioni suesposti e dopo aver esaminato le argomentazioni presentate da importatori del prodotto in questione e da diverse associazioni di categoria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping e di ripristinare effettive condizioni di concorrenza, la Commissione ha concluso che, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, non esistevano motivi convincenti per giustificare la decisione di non istituire misure antidumping. È stato concluso invece che nell'interesse della Comunità l'industria comunitaria deve essere tutelata contro le pratiche commerciali sleali delle importazioni oggetto di dumping originarie dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.

H. DAZIO PROVVISORIO

(87) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, il livello del dazio provvisorio dovrebbe essere pari al margine di dumping oppure all'importo necessario per eliminare il pregiudizio, se quest'ultimo importo è inferiore.

(88) Per eliminare il pregiudizio, che era costituito principalmente dalla diminuzione della quota di mercato e da perdite finanziarie, sarebbe necessario stabilire un livello dei prezzi all'esportzaione tale da non causare pregiudizio, ovvero un livello sufficiente per coprire i costi di produzione e per ottenere un adeguato profitto. A tal fine, i prezzi delle importazioni dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia dovrebbero aumentare in misura conseguente.

(89) Secondo la prassi consueta la Commissione ha pertanto calcolato, per le categorie di sacchetti più rappresentative e maggiormente simili ai tipi di prodotti importati, il livello dei prezzi necessario per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in questione, ovvero il livello al quale l'industria comunitaria potrebbe coprire i costi complessivi e ottenere un adeguato profitto. La Commissione ha applicato un tasso di profitto pari al 5 % sul fatturato, che, secondo l'industria comunitaria, rappresentava il margine minimo necessario per continuare l'attività. La Commissione ha considerato che questo margine fosse sufficiente, dato che i prodotti in questione sono maturi e quindi non richiedono investimenti rilevanti in attività di ricerca e sviluppo e in impianti di produzione.

(90) Il prezzo così calcolato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita degli esportatori, al netto di tutte le riduzioni e delle imposte, calcolati in base alle vendite al primo importatore o acquirente indipendente e debitamente adeguati per tener conto delle differenze inerenti ai canali di distribuzione.

(91) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, è stato concluso a titolo provvisorio che devono essere imposti dazi antidumping con aliquote pari ai margini di dumping accertati, che in tutti i casi erano inferiori ai livelli di pregiudizio. Le aliquote dei dazi antidumping provvisori devono pertanto corrispondere ai margini di dumping stabiliti nei considerandi 28, 29, 31, 32, 33, 35 e 36.

I. DISPOSIZIONI FINALI

(92) Ai fini di buona amministrazione deve essere fissato un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g/m² e originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia. I prodotti corrispondenti a tale descrizione rientrano nei codici NC 6305 32 81 e 6305 33 91.

2. Ai fini del presente regolamento, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) 47,2 % per sacchi e sacchetti originari dell'India (codice addizionale Taric 8900), ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette alla seguente aliquota del dazio:

	Aliquota del dazio (in %)	Codice addizionale Taric
Buildmet Private Ltd	26,8	8944
Gilt Pack	3,2	8945
Kanpur Plastipack	10,9	8946
Neo Sack Ltd	0,0	8947
Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd	22,0	8948
Shankar Packaging Ltd	20,4	8949

b) 74,3 % per sacchi e sacchetti originari dell'Indonesia (codice addizionale Taric 8900), ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette alla seguente aliquota del dazio:

	Aliquota del dazio (in %)	Codice addizionale Taric
P.T. Adhi Kara Suryatama	28,3	8950
P.T. Aster Dharma Industri	28,3	8950
P.T. Hardo Soloplast	28,4	8951
P.T. Hemilau Indah Permana Ltd	31,0	8952
P.T. Pelasnal	28,3	8950
P.T. Poliplas Indah Sejahtera	38,0	8953
P.T. Simoplas	23,5	8954
P.T. Wirapetro	28,3	8950

c) 94,9 % per sacchi e sacchetti originari della Thailandia (codice addizionale Taric 8900), ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette alla seguente aliquota del dazio:

	Aliquota del dazio (in %)	Codice addizionale Taric
Bangkok Polysack Co. Ltd	13,8	8955
CP Poly-Industry Public Co. Ltd	63,9	8956
Laemthong Industry Co. Ltd	83,4	8957
Thai Coating Industrial Public Co. Ltd	29,1	8958
Thai Plastic Products Co. Ltd	15,8	8959

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Salvo il disposto dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni iscritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Salvo il disposto degli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, il presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi, se il Consiglio non adotta misure definitive prima della scadenza di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente